



Linee guida
per l'introduzione di misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito
dello stato di emergenza relativa al rischio sanitario da COVID -19
Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

PREMESSE

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID -19, il Ministero dell'Interno ha disposto, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 a favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario;

con l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 658 del 29.03.2020, tali risorse, destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare, sono state ripartite tra i Comuni, di cui allegato 1 e 2;

ai sensi dell'art. 2 della suddetta Ocdpc il Comune è stato autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. n.50/2016, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, nonché di generi alimentari e prodotti prima necessità, avvalendosi anche della collaborazione degli enti del Terzo Settore;

TUTTO CIO' PREMESSO

nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta ai Comuni, gli stessi promuovono un piano di aiuto a favore delle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità secondo le modalità di seguito delineate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La misura ha carattere di temporaneità ed urgenza.

REQUISITI e PRIORITA' DI ACCESSO:

La platea dei beneficiari sarà individuata dal Servizio Sociale comunale sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ residenza nel Comune;
- ✓ titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
- ✓ mancata percezione di reddito da lavoro da pensione o sensibile riduzione del reddito da parte dei componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda
- ✓ attestazione disponibilità sul conto corrente alla data della presentazione dell'istanza, come di seguito indicato:
 - 1 componente -> inferiore o pari ad € 1.000
 - 2 componenti -> inferiore o pari ad € 1.500
 - 3 componenti -> inferiore o pari ad € 2.000
 - 4 componenti -> inferiore o pari ad € 2.500
 - Più di 4 componenti -> inferiore o pari ad € 3.000.



Avranno inoltre **priorità di accesso**:

- ✓ i cittadini che non risultano beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e previdenze da Enti Pubblici, (es. RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), attestate mediante autocertificazione.

Verificata l'ammissibilità dell'istanza, verrà riconosciuto un **beneficio mensile** sulla base dei seguenti parametri:

composizione nucleo	beneficio mensile
1 componente	€ 150,00
2 componenti	€ 250,00
3 componenti	€ 350,00
4 componenti	€ 450,00
5 o più componenti	€ 550,00
Nuclei familiari con bambini da 0 a 3 anni	+ € 50,00

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

Il modulo dell'istanza, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, è pubblicato sul sito comunale, la domanda potrà essere presentata direttamente online compilando il format a [questo link](https://buoni.comune.limbiate.mb.it/) (<https://buoni.comune.limbiate.mb.it/>).

Eccezionalmente la compilazione del modulo potrà avvenire tramite colloquio telefonico con un'assistente sociale al numero 02 99097511 – 02 990971 a partire da lunedì 6 aprile (poi su comunicazione su sito si specificherà orario). In tale caso il cittadino riceverà le indicazioni per poter confermare i dati forniti telefonicamente.

In deroga al D.P.R. 445/2000 le istanze potranno non essere accompagnate dalla fotocopia della carta d'identità del richiedente. Il documento sarà verificato al momento della consegna del buono.

La presentazione della domanda avviene fino ad esaurimento dei fondi assegnati nel periodo di validità del presente provvedimento di emergenza, fatte salve integrazioni e proroghe.

Le domande raccolte saranno inserite in base all'ordine di presentazione in due appositi elenchi:

- elenco A: domande dei nuclei che non fruiscono forme di sostegno al reddito e previdenze da Enti Pubblici (domande prioritarie);
- elenco B: domande dei nuclei che fruiscono forme di sostegno al reddito e previdenze da Enti Pubblici (domande non prioritarie);

Le domande contenute nell'elenco B potranno essere soddisfatte dopo l'esaurimento delle domande contenute nell'elenco A.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza per il mese di aprile 2020. Il nucleo familiare in difficoltà potrà ripresentare domanda per il mese di maggio.



MODALITA' EROGAZIONE MISURA

L'emissione del buono spesa, con cadenza mensile, avverrà su presentazione di istanza mediante l'assegnazione di tessere prepagate degli esercizi commerciali, in tagli corrispondenti all'entità del contributo riconosciuto.

La modalità di consegna sarà comunicata successivamente, direttamente all'interessato.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. I controlli potranno essere effettuati anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il Comune di LIMBIATE, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

La comunicazione dei dati è obbligatoria e la mancata indicazione non consentirà l'erogazione del beneficio.